



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **220** del 30/10/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs.
23 giugno 2011 n.118. Ordinanza n. 26031 del 24.05.2018 del
Tribunale di Lecce/Sez. Lavoro - Dip. Cod. R.P. 604134 c/
Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza del Tribunale di Lecce/ Sez. Lavoro n. 26031/2018 con cui la Regione Puglia è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio cautelare, in favore del dipendente cod. R.P. 604134, liquidate, ex D.M. n. 55/2014, in € 3.500,00 per il primo grado ed in € 3.850,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

aut

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il dip. R.P. 604134 impugnava l'ordinanza cautelare di rigetto del ricorso avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento con il quale era stato disposto il suo trasferimento nei ruoli del Ministero della Giustizia nonché l'accertamento del proprio diritto al trasferimento presso la Regione Puglia per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca.
- Il Collegio adito con provvedimento del 24.5.2018 accoglieva il reclamo e, per l'effetto, annullava il Decreto 12 agosto 2016 del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria con il quale il ricorrente era stato trasferito nei ruoli del Ministero della Giustizia con decorrenza 1 settembre 2016 ed assegnato al Tribunale di Lecce con funzioni di funzionario giudiziario e dichiarava il diritto del dip. R.P. 604134 ad essere trasferito nei ruoli della Regione Puglia.
- Con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. il dip. R.P. 604134 adiva il Tribunale di Lecce Sez. Lavoro lamentando la mancata attuazione del provvedimento cautelare del 24.05.2018.
- Con pec del 7.08.2018, acquisita al protocollo AOO_106-15294 del 08.08.2018, veniva trasmessa la sentenza n. 36508/2018 del 23.07.2018 con cui il Giudice del Lavoro accertava la costituzione del rapporto di lavoro tra il dip. R.P. 604134 e la Regione Puglia.
- La Regione Puglia dava esecuzione alle pronunce giudiziali convocando il dipendente per la stipula del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione regionale. Il contratto *de quo* veniva sottoscritto in data 26.07.2018 e prevedeva l'inquadramento a tempo indeterminato del dipendente nella cat. D- posizione economica D1.
- L'Amministrazione attivava la procedura per il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio per l'esecuzione del provvedimento giudiziale n. 36508/2018 da ultimo citato, dandone comunicazione, con nota Prot. AOO_106-17431 del 24.09.2018, al legale di fiducia del dipendente cod. R.P. 604134;
- A seguito di detta comunicazione il legale del predetto dipendente faceva presente che, oltre alle somme riconosciute in virtù della Sentenza n. 36508/2018, lo stesso è creditore anche delle somme liquidate dall'antecedente ordinanza del Tribunale di Lecce/Sez. Lavoro n. 26031/2018 con cui la Regione Puglia è stata condannata al pagamento "*delle spese del doppio grado cautelare liquidate ex D.M. n. 55/2014, in euro 3.500,00 per il primo grado ed in euro 3.850,00 per il secondo grado oltre accessori e rimborso spese forfetarie(15%)*".
- Pertanto, occorre riconoscere, in favore del dipendente cod. R.P. 604134, la legittimità del relativo debito fuori bilancio per le spese legali riconosciute dall'ordinanza n. 26031/2018, per un importo complessivo di € 10.724,53.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alle spese di giudizio dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge*".

unt

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante


Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Ordinanza n. 26031 del 24.05.2018 del Tribunale di Lecce/Sez. Lavoro

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla **Ordinanza n. 26031 del 24.05.2018 del Tribunale di Lecce/Sez. Lavoro** è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- dipendente R.p. 604134: importo complessivo € 10.724,53 per spese di giudizio.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 7.350,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) per le spese del procedimento per un totale di € 10.724,53.

